I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1748/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che il protocollo n. 4 dell'accordo europeo è stato modificato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997, dalla decisione (CE) n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra [3]; che il nuovo protocollo dispone che la prova di origine dei prodotti importati nella Comunità può essere stabilita mediante una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata a determinate condizioni, nonché mediante presentazione del certificato EUR.1; che occorre pertanto adattare il regolamento (CEE) n. 1588/94 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/97 [5], per quanto riguarda l'immissione in libera pratica di prodotti importati provenienti dalla Bulgaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1588/94 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 8*

I prodotti sono messi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei conclusi con i paesi suddetti oppure su presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'esportatore secondo quanto disposto nel suddetto protocollo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica per i prodotti importati dalla Bulgaria a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
(2) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.
(3) GU L 134 del 24. 5. 1997, pag. 1.
(4) GU L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.
(5) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 8.